

REP. N. ....

**CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE**  
**Provincia di Savona**  
**CONVENZIONE URBANISTICA**

ai sensi ....., per l'attuazione ....., relativo a .....

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

L'anno duemila....., il giorno ..... del mese di ....., presso ....., avanti a me, Dr....., Notaio ....., senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi:

- il sig. ...., nato a ..... il ....., Dirigente Responsabile del ....., autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale dichiara di intervenire nel presente atto come rappresentante del Comune di Albisola Superiore (nel prosieguo anche "Comune"), domiciliato per la funzione esercitata presso il Comune di Albisola Superiore – Piazza della Libertà 19 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00340950096;

- il Sig. REBAGLIATI EMILIO nato a SAVONA il 09/08/1956 nella qualità di AMMINISTRATORE UNICO della Soc. BORGO FENICE S.R.L. – (nel prosieguo: "Soggetto Attuatore") con sede legale in SAVONA, P.zza Mameli n.5/6, P.IVA 01518680093;

in qualità di Soggetto avente la proprietà delle aree si obbliga per sé e successori e aventi causa a qualsiasi titolo, si allega al presente atto sotto la lettera A;

PREMESSO che:

a) il Comune di Albisola Superiore è dotato di Piano Urbanistico Comunale entrato in vigore in data 16 giugno 2004, ove è individuata un ambito denominato AU 1.1, in area di intervento "Albisola Capo" area di riqualificazione "A. Area ex Fornace" - intervento "a.i.A";

il Soggetto Attuatore ha la giuridica disponibilità delle seguenti aree, censite al foglio n.30 del Comune di Albisola Superiore in forza del suddetto ATTO del 14/10/2008 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 16/10/2008 Repertorio n.: 38057 Rogante: BRUNDU FLAVIO Registrazione COMPRAVENDITA n. 7183.1/2008:

- N.C.T. mappale n. 680, avente una superficie di 1890,00 mq;

il Soggetto Attuatore ha promosso l'approvazione di un "Progetto di ristrutturazione di immobile esistente per l'insediamento di media struttura di vendita di beni alimentari ed extra-alimentari", lo stesso è stato presentato dal Soggetto Attuatore al Comune di Albisola Superiore, unitamente a bozza di Convenzione Urbanistica, in data 27/04/2018 PROT. 15/2018 PROT. SUAP 35: PPT-14-2018 acquisita al protocollo e quindi successivamente integrato;

b) il Comune di Albisola Superiore con delibera di Consiglio Comunale n° ..... del ..... ha adottato il progetto di ..... presentato composto dagli elaborati meglio elencati nella suddetta delibera di C.C.;

c) con atto DT ..... del ..... il Comune di Albisola Superiore ha determinato la conclusione del procedimento di approvazione dell'intervento in oggetto, è costituito dagli elaborati meglio elencati al punto ..... del citato atto e trattenuti agli atti;

tale "Progetto di ristrutturazione di immobile esistente per l'insediamento di media struttura di vendita di beni alimentari ed extra-alimentari" è stato elaborato con riferimento alle aree a disposizione del Soggetto Attuatore individuate al precedente punto b), meglio individuate nella planimetria denominata "Tavola – Consistenza intervento su mappa catastale" cui agli elaborati approvati con la citata determinazione ..... DT..... del ....., che costituiscono la totalità delle superfici interessate dal perimetro del Permesso di Costruire Convenzionato;

d) tutte le aree interessate dal progetto di intervento sono nella disponibilità (proprietà) del Soggetto Attuatore, il quale dispone dei poteri di sottoscrivere ed eseguire tutti gli atti necessari per l'attuazione degli interventi progettati e di trasferimento della proprietà come dà ATTO del 14/10/2008 Nota presentata

con Modello Unico in atti dal 16/10/2008 Repertorio n.: 38057 Rogante: BRUNDU FLAVIO Registrazione COMPRAVENDITA n. 7183.1/2008 allegato alla presente convenzione sotto la lettera B;

e) il progetto di Permesso di Costruire Convenzionato prevede degli interventi su aree di proprietà del Comune di Albisola Superiore e su una piccola porzione di terreno di proprietà privata, per la quale il proprietario ha dato il nulla osta in cambio delle lavorazioni previste nel suddetto progetto;

f) il Soggetto Attuatore, stante l'intervenuta approvazione e l'efficacia del Permesso di Costruire Convenzionato, intende quindi procedere all'attuazione dello stesso, in conformità alle previsioni e prescrizioni ivi stabilite, delle quali dichiara di aver preso piena, integrale e perfetta conoscenza;

g) per l'attuazione del Permesso di Costruire Convenzionato è necessaria la stipula della convenzione urbanistica, conforme a quella in ultimo approvata,

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Tutte le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione urbanistica, che regola contenuti, modalità attuative e la realizzazione degli interventi previsti dal Permesso di Costruire Convenzionato in oggetto.

Il Soggetto Attuatore assume gli oneri e gli obblighi che seguono, fino al completo assolvimento degli stessi, che sarà attestato con appositi atti deliberativi e/o certificativi.

È vietata l'alienazione parziale delle aree oggetto della presente convenzione, interessate dalle opere di urbanizzazione al Comune e il conseguente trasferimento parziale degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore. Costituisce oggetto della presente convenzione l'attuazione delle previsioni edificatorie ed urbanistiche nel Comune di Albisola Superiore in zona "Albisola Capo" area di riqualificazione "A. Area ex Fornace" sub ambito area di intervento "a.i.A". del P.U.C., specificate negli elaborati grafici, descrittivi e normativi indicati nelle premesse, cui all'atto conclusivo del procedimento ..... da considerarsi integralmente richiamati ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non allegati (ovvero a seguito di provvedimento definitivo .....).

### **ARTICOLO 2 – URBANIZZAZIONI E ALTRE OPERE**

Il Soggetto Attuatore ed i suoi aventi causa si obbligano, ognuno per la propria quota di proprietà, solidalmente tra di loro, nei confronti del Comune di Albisola Superiore a realizzare a propria cura e spese ed in puntuale attuazione del Permesso di Costruire Convenzionato di cui in premessa, le seguenti opere:

#### **a) -Opere urbanizzazione primaria:**

A. Marciapiede in fregio a corso Ferrari con aiuola piantumata, scomputabili dalla quota .... come da Computo metrico estimativo allegato alla presente convenzione sotto la lettera C;

B. Marciapiede, aiuola e parcheggio su via Battisti lato Genova, di proprietà privata e gravata di uso pubblico scomputabili dalla quota .... come da Computo metrico estimativo allegato alla presente convenzione sotto la lettera C;

C. Marciapiede, aiuole e sistemazioni stradali su via cesare Barristi e in fregio a corso Ferrari lato Savona, scomputabili dalla quota .... come da Computo metrico estimativo allegato alla presente convenzione sotto la lettera C;

D. Illuminazione pubblica su corso Ferrari e su via Cesare Battisti scomputabili dalla quota .... come da Computo metrico estimativo allegato alla presente convenzione sotto la lettera C;

E. Marciapiede e raccordo centro storico su via Cesare Battisti angolo via Colombo, scomputabili dalla quota ..... come da Computo metrico estimativo allegato alla presente convenzione sotto la lettera C

#### **b) -Altre opere considerate non di urbanizzazione;**

Il Soggetto Attuatore si obbliga altresì a realizzare a propria cura e spese le seguenti opere non di urbanizzazione e pertanto non scomputabili:

- allacci alla rete del pubblico acquedotto;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica (compresa cabina di trasformazione) del gas e delle telecomunicazioni.

Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere manomesse le reti esistenti (fognature bianche e nere, servizi ecc.) con l'obbligo però di garantirne la fruibilità. Dovranno comunque essere ripristinate prima della fine dei lavori.

Le opere da realizzare devono intendersi a corpo e non a misura, pertanto il Soggetto attuatore si impegna alla loro realizzazione anche nel caso in cui nelle fasi di progettazione di dettaglio dovessero risultare di importo superiore.

Le opere sono identificate nelle tavole allegate sotto la lettera D - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 alla presente convenzione.

Il costo complessivo delle opere sopra descritte ammonta a € 192.945,08, come da seguente quadro economico:

A – Aree Lotto A	31.241,93 €	
B – Aree Lotto B	18.333,39 €	
C – Aree Lotto C	51.112,13 €	
D – Illuminazione Pubblica	18.000,00 €	
E – Aree Lotto E	2.967,71 €	
sommano	<b>121.655,16 €</b>	
i.v.a. 22%	26.764,13 €	
	Sommano	<b>148.419,29 €</b>
Imprevisti 20%		<b>29.683,86 €</b>
spese tecniche 10%		<b>14.841,93 €</b>
<b>.TOTALE</b>		<b>192.945,08 €</b>

### ARTICOLO 3 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 2 è subordinata alla predisposizione di una progettazione definitiva ed esecutiva da redigersi a cura e spese del Soggetto Attuatore.

La progettazione, ritenuta idonea dagli Uffici Comunali e dagli enti ed Aziende erogatori di servizi, dovrà essere approvata dai competenti organi del Comune.

Il progetto definitivo di tutte le opere elencate all'art. 2 dovrà essere consegnato al Comune, per gli atti conseguenti di approvazione, entro 60 gg. giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Il progetto esecutivo di tutte le opere elencate all'art. 2 dovrà essere consegnato al Comune, per gli atti conseguenti di approvazione, entro 60 gg. giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo.

Il progetto esecutivo potrà comportare piccole modifiche al progetto definitivo approvato, con eventuali variazioni quantitative e qualitative.

Gli oneri relativi alla redazione delle eventuali varianti necessarie per il buon compimento dell'opera saranno interamente a carico del Soggetto Attuatore e nessun onere potrà essere richiesto al Comune.

Il Soggetto Attuatore nominerà il progettista del livello definitivo e di quello esecutivo, nonché il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il direttore dei lavori. I relativi onorari saranno corrisposti direttamente ai professionisti dal Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore comunicherà al Comune i nominativi dei soggetti incaricati entro 10 giorni dalla data della presente convenzione, il Comune ha diritto di non accettare la nomina e di chiederne la modifica.

L'approvazione da parte del Comune della progettazione è vincolata dalla comunicazione da parte del progettista incaricato del pagamento della prestazione professionale relativa.

Qualora non vengano rispettati i termini di cui sopra, ovvero non vengano presentate le liberatorie dei professionisti incaricati, il Comune metterà in mora il Soggetto Attuatore concedendo ulteriori 30 giorni di tempo, qualora non venga rispettato il secondo termine il Comune procederà alla escussione della cauzione di cui all'art. 26, incaricando in via diretta il progettista dell'opera.

### ARTICOLO 4 – AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Trattandosi di opere di urbanizzazione primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio e di importo inferiore alla soglia comunitaria, non trova applicazione il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ai sensi dell'art. 45 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in L. 22.12.2011 n. 214. Pertanto, le opere di urbanizzazione previste nella presente convenzione possono essere realizzate direttamente dal Soggetto Attuatore l'intervento edilizio, purché questo sia in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, oppure da Soggetto in possesso dei già menzionati requisiti scelto dal suddetto Soggetto Attuatore.

L'Amministrazione per intervenuti motivi di interesse pubblico può richiedere il versamento totale o parziale degli importi relativi alle opere previste all'art. 2 della presente convenzione, qualora le opere non abbiano avuto inizio. In tal caso il Soggetto Attuatore dovrà versare tali somme entro 60 giorni dalla richiesta.

Qualora non vengano rispettati i termini di cui sopra, il Comune metterà in mora il Soggetto Attuatore concedendo ulteriori 30 giorni di tempo, qualora non venga rispettato il secondo termine il Comune procederà alla escussione della cauzione di cui all'art. 26.

#### **ARTICOLO 5 – CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli sarà effettuata sotto il controllo tecnico dell'Ufficio Comunale competente (o di professionisti a tale scopo nominati dal Comune a proprie spese) e dalle autorità eventualmente competenti in materia con il supporto della Direzione Lavori. A tal fine il Comune segnalerà preventivamente al Soggetto Attuatore il nominativo dei funzionari e/o dei professionisti incaricati delle funzioni di controllo tecnico i quali, pertanto, potranno in ogni momento presentarsi alla Direzione di cantiere, onde effettuare i sopralluoghi in contraddittorio.

#### **ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE, CRONOPROGRAMMA E RESPONSABILITÀ RELATIVE**

Entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione il Soggetto Attuatore presenterà al Comune un dettagliato Cronoprogramma della tempistica di esecuzione delle opere previste nel presente atto, questo dovrà essere approvato dal Comune. In ogni caso la data di inizio dei lavori delle opere di cui al precedente articolo 2 dovrà essere anteriore o contemporanea alla realizzazione degli interventi privati previsti dalla presente convenzione.

La data di inizio dei lavori delle opere dovrà essere comunicata al Comune con preavviso di almeno dieci giorni.

Il Soggetto Attuatore dovrà comunicare almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori il nominativo l'Impresa esecutrice delle opere, eventualmente anche diverso dallo stesso ma in possesso dei requisiti necessari, affinché il Comune possa procedere al controllo preventivo antimafia, cui le indicazioni del Ministero dell'Interno prot. 11001/119/20(8) del 20.5.2014.

Fino alla consegna delle opere al Comune, il Soggetto Attuatore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere.

Le opere suddette saranno soggette alle certificazioni ed alle verifiche di legge, da espletarsi a cura e spese del Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore manleva il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione dei lavori, con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dall'esecuzione delle opere previste dall'intervento e di cui al presente atto.

#### **ARTICOLO 7 – COLLAUDO STATICO E TECNICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

Il Comune nominerà l'eventuale collaudatore statico delle opere in c.a. e i collaudatori tecnici delle opere di urbanizzazione soggette a certificazione speciale (impianti tecnici).

Le spese e gli oneri conseguenti a tali collaudi saranno a carico del Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore verserà anticipatamente al Comune le spese per le parcelle professionali relative affinché quest'ultimo possa corrisponderle direttamente al professionista.

#### **ARTICOLO 8 – COLLAUDO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

Il Comune nominerà il collaudatore amministrativo incaricato del collaudo definitivo, eventualmente anche in corso d'opera.

Le spese e gli oneri conseguenti al collaudo amministrativo, eventualmente in corso d'opera, saranno a carico del Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore verserà anticipatamente al Comune le spese per le parcelle professionali relative affinché quest'ultimo possa corrisponderle direttamente al professionista.

Il Collaudatore verificherà anche in corso d'opera la rispondenza delle opere di urbanizzazione al progetto esecutivo approvato, pertanto avrà libero accesso ai cantieri.

Il Soggetto Attuatore metterà a disposizione tutta la documentazione necessaria richiesta dal collaudatore.

Nel caso di esito negativo del Collaudo, il Comune comunicherà al Soggetto Attuatore le proprie osservazioni entro il termine di sessanta giorni, prescrivendo i lavori di completamento o le modifiche eventualmente necessarie, indicati dal Collaudatore; ogni onere per tali lavori o modifiche saranno a completo carico del Soggetto Attuatore, anche per quelle per forza maggiore.

Il Soggetto Attuatore si obbliga a dar corso immediatamente a tutti i lavori occorrenti, prescritti dal Comune e idonei ad eliminare le cause che hanno prodotto le osservazioni e ad eseguirli entro il termine di 3 mesi dalla comunicazione.

I certificati di agibilità delle costruzioni previste dalla presente convenzione potranno essere rilasciati, con atto formale o mediante assenso tacito, una volta ultimate tutte le opere indicate all'art. 2 attestato con apposito verbale di presa in carico delle opere stesse.

Il Collaudo avverrà entro 90 giorni dalla consegna da parte del Direttore dei Lavori del conto finale delle opere e dei verbali necessari.

La cauzione di cui all'art. 23 verrà svincolata all'atto del collaudo positivo delle opere.

#### **ARTICOLO 9 – TERMINI MASSIMI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

Il Soggetto Attuatore si obbliga, per sé, successori e aventi causa a qualsiasi titolo, a completare, a rendere agibili e funzionali impianti e manufatti di cui al precedente articolo 2 "Urbanizzazioni", entro il termine di 3 anni dal ritiro dei titoli abilitativi relativi agli interventi privati.

#### **ARTICOLO 10 – MODALITÀ E TERMINI DELLA COSTITUZIONE DEL VINCOLO AD USO PUBBLICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELLE RELATIVE AREE**

Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad asservire all'uso pubblico le aree destinate a marciapiede e parcheggio di cui alla lettera B dell'art. 2, colorate in campitura di colore rosso nell'allegato D della presente Convenzione, entro il termine di 3 mesi dalla approvazione degli atti di collaudo amministrativo.

Tutti gli oneri relativi e conseguenti (atti notarili, frazionamenti, trascrizioni, ecc.), ovvero anche quelli necessari al compimento di tutte le opere previste all'art. 2, saranno a carico del Soggetto Attuatore.

Qualora richiesto dal Comune il Soggetto Attuatore ed i suoi aventi causa si impegnano ad asservire ad uso pubblico al Comune le opere anche prima del collaudo amministrativo,

La superficie delle aree da gravarsi da vincolo di uso pubblico come meglio indicata nell'allegato D ha valore indicativo, dovendosi fare rinvio per la sua esatta definizione e misura al tipo di frazionamento catastale da redigersi a spese del Soggetto Attuatore, avuto anche riguardo all'effettivo tracciamento delle aree. In quella sede saranno indicate le superfici esatte oggetto di costituzione di servitù, fatte salve le superfici minime previste dalle vigenti norme e dalla progettazione presentata. Gli atti di frazionamento, prima della presentazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune.

Le aree e le opere definite dal permesso di costruire convenzionato dovranno essere cedute o asservite a destinazione pubblica libere da oneri, vincoli, ipoteche, prescrizioni pregiudizievoli, nonché sgombre da persone e cose e con le più ampie garanzie di evizione. Esse saranno consegnate gratuitamente al Comune in perfetto stato di conservazione e manutenzione, dopo il perfezionamento degli atti di cessione o servitù e previa redazione di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

Nel caso di opere insistenti su sedimi già di proprietà comunale, si darà luogo – una volta eseguite le previste verifiche di conformità – solo a verbale di riconsegna.

#### **ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE DAGLI ENTI IN SEDE DI CONFERENZA DELIBERANTE E CONTENUTE NEI RELATIVI PARERI**

Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé ed i propri aventi causa, ad accettare incondizionatamente e ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni imposte dai vari Enti in sede di Conferenza Deliberante, nel Verbale della stessa e nei suoi allegati, e nei pareri pervenuti.

#### **ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE**

Il verde ad uso pubblico ed il verde privato, dovranno essere mantenuti secondo le modalità del Regolamento del verde urbano comunale vigente.

Il Soggetto Attuatore per la manutenzione e gestione del verde di uso pubblico si impegna a non usare fitofarmaci, pesticidi e diserbanti o comunque qualsiasi altra sostanza che possa nuocere alla salute in tutta

l'area nella quale è consentito unicamente l'utilizzo dei metodi della lotta biologica e/o di misure tecniche e meccaniche.

#### **ARTICOLO 13 – GESTIONE DEL TRAFFICO INDOTTO DA RIFORNIMENTO ATTIVITÀ COMMERCIALE**

Il Soggetto Attuatore, in merito alla gestione del traffico indotto dal futuro insediamento commerciale, dovrà gestire, secondo orari prestabiliti e normati dalla presente convenzione, il rifornimento del negozio che avverrà mediante mezzi pesanti.

Con la presente si definisce quindi che il Soggetto Attuatore dovrà prevedere l'accesso delle motrici per il rifornimento direttamente dalla rotatoria posta sul C.so Filippo Ferrari ed uscita su Via Cesare Battisti, in orari compresi tra le ore 7.00 e le 8.30, periodo di chiusura del punto vendita, per 6 rifornimenti settimanali. Tali condizioni dovranno essere rispettate al fine di non incidere sul traffico esistente.

In presenza di rotatoria, l'accesso carraio posto su C.so Filippo Ferrari, data la sua posizione rispetto all'anello della rotatoria, non dovrà sottostare ai disposti dell'art.22 del Codice della Strada, in quanto configurabile come braccio in uscita dell'anello di rotatoria.

Tale impostazione viabilistica risulta possibile esclusivamente nel caso in cui sia eseguita la rotatoria prevista su C.so Filippo Ferrari, opera in carico a soggetto attuatore di altro intervento edilizio in area limitrofa.

Nel caso in cui, in sede di stipula della presente convenzione, antecedente al rilascio del provvedimento autorizzativo all'intervento, tale rotatoria, non abbia ancora avuto alcuna cantierizzazione, l'aspetto viabilistico dovrà essere rivisitato tenendo in considerazione gli accessi carrai e la viabilità esistenti; in particolare, fino alla realizzazione della già menzionata rotatoria, dovrà essere consentita la possibilità di svolta a destra e a sinistra sia in entrata che in uscita.

La soluzione da adottarsi dovrà garantire il migliore funzionamento possibile all'attività commerciale in progetto.

#### **ARTICOLO 14 – STANDARD URBANISTICI di cui alla DCR 31/2012**

Gli standard urbanistici che il Soggetto Attuatore deve reperire sono parametrati secondo quanto definito dalla Regione Liguria con la "Nuova Programmazione Commerciale ed Urbanistica" approvata con DCR n. 31 del 17 dicembre 2012, in attuazione del "Testo Unico in materia di Commercio" (legge regionale del 2 gennaio 2007, n.1 e s.m.e/o i.), che stabilisce che le nuove disposizioni prevalgono sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e nelle altre normative comunali in materia di edilizia, individuando, al già citato paragrafo 15, il fabbisogno di superficie a parcheggio ai sensi della normativa commerciale in base al settore merceologico e alla dimensione della struttura di vendita.

Nel caso specifico ai fini della classificazione merceologica, poiché al paragrafo 1 della già citata programmazione regionale viene stabilito che per "esercizio alimentare" si intende un esercizio con una superficie netta di vendita destinata ai prodotti alimentari che sia superiore al 10% del totale, la struttura deve essere classificata come "alimentare". Nel caso di strutture del settore alimentare il parametro da considerare deve essere conteggiato in 1,5 mq. di superficie a parcheggio ogni mq. di SV. Nel caso specifico il conteggio fornisce il seguente risultato:

$$\text{Comparto alimentare SP} = (1,5 \times 587,90) = 881,85,45 \text{ mq.}$$

La superficie totale a parcheggio richiesta è pertanto di circa 881,85 mq. e tale prescrizione viene ampiamente soddisfatta in quanto la struttura commerciale ipotizzata dispone di un'area a parcheggio complessiva e di un'area a parcheggio asservita all'uso pubblico comprese le aree di manovra e di accesso di circa 932,10 mq, nella quale sono ricavati n. 27 posti auto per i clienti.

#### **ARTICOLO 15 - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE**

Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé, suoi successori ed aventi causa ai fini dell'assentimento degli interventi edilizi come sopra previsti a corrispondere al Comune di Albisola Superiore, il contributo di costruzione dovuto in base all'articolo 38 della L.R. 16/2008 e art. 2 della L.R. 7 aprile 1995 n° 25 nell'importo determinato in base alla tariffa in vigore alla data di presentazione delle relative istanze ed in conformità alle disposizioni della citata legge regionale ed alle deliberazioni comunali attuative della stessa. Le somme a titolo di contributo di costruzione sono meglio descritte nell'allegato E alla presente convenzione e sono così riassunte:

	€ Totale
A – Costo di costruzione	18.433,00 €
B1 – O.U. interesse esclusivo	71.279,00 €
B2 – O.U. interesse generale	23.762,00 €

Le somme indicate dovranno essere aggiornate in base alle tariffe in vigore in sede di rilascio o efficacia dei titoli autorizzativi edilizi per la realizzazione dei lavori.

L'importo delle opere oggetto di scomputo, pari al solo importo dei lavori previsti con l'esclusione delle somme a disposizione (spese tecniche, IVA, ecc.) come descritte all'art. 2 della presente convenzione, sono così riassunte:

- opere di urbanizzazione di interesse esclusivo dell'operatore (B1), oggetto di scomputo dai contributi di costruzione per opere di urbanizzazione di interesse esclusivo dell'operatore (B1), ammontano ad € 71.279,00;
- opere di urbanizzazione di interesse generale (B2), oggetto di scomputo dai contributi di costruzione per opere di urbanizzazione di interesse generale (B2) ammontano ad € 23.762,00.

Dedotti tali importi dalle somme a titolo di contributo di costruzione, meglio descritte nell'allegato E resta da pagare a saldo la somma di € 18.433,00 (euro Diciottomilaquattrocentotrentatre/00), fatto salvo l'aggiornamento.

#### **ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

La somma relativa al contributo di costruzione, pari a € 18.433,00 verrà pagata con unica rata.

#### **ARTICOLO 16-BIS – CONTRIBUTO STRAORDINARIO**

Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé, suoi successori ed aventi causa ai fini dell'assentimento degli interventi edilizi come sopra previsti a corrispondere al Comune di Albisola Superiore, il contributo straordinario dovuto in base all'articolo 16 comma 4, lett. d-ter del D.P.R. 380/2001 e del comma 6 bis dell'art. 38 della L.R. 16/2008 nell'importo pari a ..... €.

#### **ARTICOLO 17 - RAPPORTI CON AZIENDE ED ENTI EROGATORI DI SERVIZI**

Il Soggetto Attuatore si obbliga a richiedere gli assensi necessari per l'esecuzione di opere ed impianti relativi a servizi pubblici erogati da Enti e Aziende, anche non comunali, nonché ad eseguire le opere e gli impianti stessi nel rispetto degli atti autorizzativi e delle prescrizioni tecniche applicabili.

Il Soggetto Attuatore si obbliga altresì a procedere, a sua cura e spese, ai necessari spostamenti e rimozioni dei sottoservizi interessati dalle opere oggetto della presente convenzione.

Ad ogni fine ed effetto le Aziende Speciali, i Consorzi tra Comuni per la gestione dei servizi pubblici e le Società pubbliche o a partecipazione pubblica di cui all'art. 113 del T.U.E.L. debbono essere considerati soggetti terzi rispetto al Comune di Albisola Superiore.

#### **ARTICOLO 18 - DESTINAZIONI URBANISTICHE E NORME EDILIZIE**

Tutte le aree, gli edifici, gli impianti ed i manufatti che caratterizzano l'insediamento ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, asserviti all'uso pubblico, rimangono vincolati alle destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato, anche in conformità alla presente convenzione ed ai relativi allegati e la destinazione urbanistica non potrà essere mutata se non con assenso della Amministrazione comunale.

#### **ARTICOLO 19 – TEMPI DI ATTUAZIONE**

Il Permesso di Costruire Convenzionato sarà attuato in ottemperanza alla presente convenzione e dovrà rispettare, per quanto riguarda le opere previste, il cronoprogramma di cui all'art 6.

I titoli edilizi relativi agli interventi privati, ovvero le comunicazioni cui alla L.R. 16/2008 propedeutiche all'attività edilizia, dovranno essere presentate entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione. Entro la medesima data dovranno essere pagati il contributo di costruzione e la monetizzazione degli standard secondo le modalità stabilite all'art. 15.

#### **ARTICOLO 20 - TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TERZI**

Il Comune presta fin d'ora, per quanto occorra, il proprio consenso alla successione a titolo particolare nei diritti e negli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore in forza della presente convenzione, ad altro Soggetto. In caso di trasferimento delle unità immobiliari oggetto del Permesso di Costruire Convenzionato, il Soggetto Attuatore si obbliga a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti di trasferimento, tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla presente

convenzione, rimanendo tuttavia obbligati, in solido con gli stessi, all'adempimento degli obblighi medesimi fino alla completa esecuzione del Permesso di Costruire Convenzionato.

Nel solo caso di trasferimento dell'intera proprietà, il cedente potrà chiedere al Comune di essere liberato da ogni suo obbligo nascente dalla presente convenzione, con l'integrale subentro dell'acquirente. La richiesta del cedente si intenderà accolta ove il Comune non comunichi il proprio motivato dissenso nel termine di trenta giorni dalla presentazione a mezzo lettera raccomandata. Tale dissenso potrà essere opposto dal Comune solo in presenza di gravi, motivate ragioni, esplicitate con formale deliberazione della Giunta Comunale.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la liberatoria del cedente è comunque subordinata al rinnovo in capo al cessionario delle garanzie fideiussorie di cui al successivo articolo "Garanzie".

L'avvenuto trasferimento deve essere notificato al Comune entro 20 giorni dalla stipulazione del relativo contratto.

Resta inteso che, nel caso di subentro di un diverso proprietario prima della stipula della convenzione, quest'ultima verrà sottoscritta, quale Soggetto Attuatore, direttamente dal proprietario subentrante, come tale unico titolare dei poteri di assumere gli obblighi oggetto delle clausole convenzionali.

#### **ARTICOLO 21 – GARANZIE PER OPERE**

L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dal Soggetto Attuatore relative alla realizzazione delle opere previste all'art. 2 ammonta a € 192.945,08 (euro Centonovantaduenovecentoquarantacinque/08) pari al totale del quadro economico.

A garanzia degli obblighi assunti il Soggetto Attuatore presenterà, entro il termine previsto al comma 2 dell'art. 21 per il ritiro dei titoli edilizi, adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma 1, mediante garanzia fideiussoria bancaria/polizza assicurativa con scadenza incondizionata, fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune. La garanzia finanziaria dovrà riportare il numero di repertorio e la data di stipula della presente convenzione e dovrà contemplare la competenza del Foro di Savona per la risoluzione di eventuali controversie.

La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta dei proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile, nonché con la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, connesse all'attuazione della convenzione, nonché gli inadempimenti alla stessa che arrecano pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale e sia come Soggetto iure privatorum.

La garanzia si estingue per il 90% (novanta per cento) del suo importo all'approvazione del collaudo favorevole; si estingue per la parte rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi sui lotti del Soggetto Attuatore o loro aventi causa a qualsiasi titolo, e comunque trascorsi 2 (due) anni dal già menzionato collaudo favorevole.

La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni patiti o emergenti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei proponenti.

L'importo delle opere di urbanizzazione deve essere adeguatamente documentato prima del collaudo; la documentazione dovrà avere carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile, mediante fatturazione e tracciabilità bancaria dei pagamenti, nonché mediante esibizione dei documenti attestanti la regolarità contributiva dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere.

Qualora sia documentato un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione sarà limitato al costo documentato e non a quello preventivato o garantito.

Qualora tale costo documentato sia inferiore a quello determinato entro la data del collaudo dovranno essere corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione afferenti alle edificazioni già autorizzate o comunque assentite.

In caso di inadempimento, la garanzia cauzionale potrà essere incamerata in tutto o in parte previa diffida a adempiere entro il termine indicato nella diffida stessa da notificarsi al Soggetto Attuatore da parte del Comune.

Alla data dell'apposizione del vincolo di asservimento all'uso pubblico di cui al 2° comma dell'art. 10 dovrà essere operante polizza assicurativa di responsabilità civile per un valore massimale di risarcimento di almeno € ..... da aggiornarsi ogni 5 anni con l'indicizzazione I.S.T.A.T., a cura dell'amministratore.

#### **ARTICOLO 22 - IMPEGNI CONTRIBUTIVI**

Si dà atto che i titoli autorizzativi necessari per la realizzazione degli interventi contemplati verranno rilasciati solo al momento in cui il Soggetto Attuatore darà adempimento a tutti gli impegni assunti in merito al versamento dei contributi di costruzione ed alla consegna delle fidejussioni per le opere di urbanizzazione previste.

#### **ARTICOLO 23 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA**

Il Soggetto Attuatore si farà carico di corrispondere i diritti di segreteria previsti da atti e provvedimenti amministrativi vigenti alla data del rilascio dei titoli edilizi, nella misura prevista per il titolo autorizzativo in relazione a ciascuna istanza, ed eventuali diritti di segreteria ed istruttoria per l'approvazione del P.U.O. o titolo autorizzativo convenzionato con ricorso a procedura straordinaria di conferenza di servizi.

#### **ARTICOLO 24 - VALORE DELLA CONVENZIONE RISPETTO AI CONTRATTI DA ESSA PREVISTI**

La presente convenzione ha valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto agli atti ed ai contratti necessari per la costituzione in favore del Comune del diritto di uso pubblico perpetuo o di proprietà sulle opere e sulle aree costituenti urbanizzazione, di cui al precedente articolo 2.

#### **ARTICOLO 25- INADEMPIENZE**

In caso di inadempienza da parte del Soggetto Attuatore e suoi aventi causa alle obbligazioni previste dalla presente convenzione, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative comminate dalla vigente legislazione urbanistica, il Comune, previa diffida, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori nella zona che, a suo giudizio, riterrà interessata dalle inadempienze.

Avvenuto l'adempimento saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori.

Il Comune potrà chiedere, in danno del Soggetto Attuatore, l'adempimento, ovvero dichiarare la risoluzione di diritto della presente convenzione, previa diffida, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei termini fissati nella presente convenzione per l'attuazione di quanto previsto, salvo i casi di forza maggiore o di proroga concessa dal Comune;
- b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti approvati, per mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione;
- c) inottemperanza agli obblighi di rifusione e di garanzia di cui al precedente articolo "Garanzie";
- d) rifiuto a stipulare gli atti di asservimento, ovvero di provvedere alla consegna delle aree degli immobili, con le modalità e nei termini della presente convenzione;
- e) mancato inserimento, da parte del Soggetto Attuatore, negli atti di trasferimento a terzi degli immobili, delle clausole a tale scopo previste dalla presente convenzione;
- f) reiterati e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.

Il Comune potrà inoltre chiedere, in danno del Soggetto Attuatore, l'adempimento ovvero la risoluzione di diritto della presente convenzione - anche senza previa diffida - nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei termini fissati dalla presente convenzione per la presentazione delle progettazioni, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, salvo i casi di forza maggiore o di proroga concessa dal Comune;
- b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti approvati, per mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune inerente al rispetto della convenzione;

- c) rifiuto a stipulare gli atti di asservimento, ovvero di provvedere alla consegna delle aree, con le modalità e nei termini indicati nella presente convenzione;
- d) mancato inserimento da parte del Soggetto Attuatore negli atti di trasferimento a terzi degli immobili, delle clausole di cui al precedente articolo 18;
- e) reiterate e gravi violazioni delle altre prescrizioni contenute nella presente convenzione.

In caso di risoluzione rimarranno definitivamente e gratuitamente acquisiti al Comune le opere di urbanizzazione, manufatti, aree e impianti ad esso pervenuti per effetto della presente convenzione, senza che il Soggetto Attuatore e i suoi aventi causa possano chiederne al Comune la restituzione, il rimborso o il pagamento.

#### **ARTICOLO 26 – ASSOGGETTAMENTO AREE NECESSARIE ALL'EDIFICAZIONE**

Il soggetto Attuatore si impegna, prima del rilascio del titolo autorizzativo relativo alle opere in progetto, ad asservire ad uso pubblico a favore del Comune le aree necessario all'edificazione delle opere previste, con atto unilaterale pubblico regolarmente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari a propria cura e spesa.

#### **ARTICOLO 27 - TRASCRIZIONE**

La presente convenzione sarà integralmente registrata e trascritta, a cura del Comune con spese a carico del Soggetto Attuatore, a norma dell'articolo 49, comma 4, della Legge Regionale n°36/ 1997 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 28 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per tutte le comunicazioni e notificazioni, in sede giudiziale e stragiudiziale, comunque dipendenti e/o connesse alla presente convenzione, il Soggetto Attuatore dichiara di eleggere domicilio in SAVONA, P.zza Mameli n.5/6– 17100, BORGO FENICE S.R.L.

Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio come sopra eletto non avrà effetto alcuno ai sensi del precedente comma, se non sia previamente comunicata al Comune di Albisola Superiore con apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche per l'ipotesi di trasferimento totale e/o parziale a terzi del compendio immobiliare oggetto del Progetto Urbanistico Operativo.

#### **ARTICOLO 29 - SPESE**

Tutte le spese, tributi ed importi inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione ed ogni altra cosa accessoria, inerente e conseguente sono a carico del Soggetto Attuatore, il quale chiede tutte le agevolazioni ed i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e da quelle eventuali successive più favorevoli.

Restano altresì a carico del Soggetto Attuatore:

- a) i compensi e le spese, comprese quelle di progettazione e relative varianti, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, eventuale assistenza ai lavori, collaudi, eventuale assistenza ai collaudi, nonché gli oneri tributari;
- b) le spese di tutti gli atti previsti dalla convenzione e conseguenti, nonché quelle relative alla picchettazione, misurazione, frazionamento ecc. delle aree;
- c) eventuali copie della documentazione necessaria per la procedura;
- d) tutte le spese necessarie per la pubblicazione del Permesso di Costruire Convenzionato;
- e) tutti i diritti di segreteria ed istruttoria previsti;
- f) tutte le somme a titolo di contributo di costruzione indicato.

#### **ARTICOLO 30 - COPIA INFORMATIZZATA**

Il Soggetto Attuatore si obbliga a fornire copia informatizzata di tutti gli elaborati del Permesso di Costruire Convenzionato in oggetto e dei progetti edilizi per l'ottenimento dei titoli edilizi per la realizzazione dei lavori, anche per le eventuali future varianti, per formazione del catasto informatico dei piani e dei progetti del Comune, sia in formato vettoriale che pdf o equivalenti.

#### **ARTICOLO 31 – VARIANTI A TITOLI AUTORIZZATIVI, VARIAZIONI O ATTI AGGIUNTIVI DELLA PRESENTE CONVENZIONE**

Ai sensi della (L.U.R.) Legge Regionale 4 settembre 1997, n° 36 e s.m.i. art. 49 le Variazioni o atti aggiuntivi della presente convenzione sono approvati dalla Giunta Comunale.

#### **ARTICOLO 32 - CONTROVERSIE**

Ai sensi della Legge 205/2000, tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed attuazione della presente Convenzione saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

### **ARTICOLO 33 – CONTROVERSIE E CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ**

Ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed attuazione della presente Convenzione saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Le parti danno atto che in data 16/11/2018-20/11/2018 è stato notificato a Comune di Albisola Superiore, quale Amministrazione resistente, ed al Soggetto Attuatore, quale controinteressato, ricorso al T.A.R. Liguria promosso dalle Società TALEA Società di Gestione Immobiliare S.p.A. e COOP Liguria S.c.c. per l'annullamento: (i) della Delibera del Consiglio Comunale di Albisola Superiore n. 51 del 3.9.2018 portante "Istanza [SUAP n. 1/2018] - Richiesta permesso di costruire per intervento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale con riconversione immobile precedentemente destinato a rimessa autobus in Via dei Seirullo 23-37 adottato con Delibera di C.C. n. 14 del 26.03.2018 – Approvazione ai sensi comma 8 dell'art. 43 della L.R. 36/97 e s.m.i." ; (ii) della D.C.C. del Comune di Albisola Superiore n. 14 del 26.3.2018 portante "Istanza [SUAP n. 1/2018] - Richiesta permesso di costruire per intervento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale con riconversione immobile precedentemente destinato a rimessa autobus in Via dei Seirullo 23-37 – Adozione Rapporto preliminare per lo svolgimento della VAS ai sensi della L.R. 32/2012 delle Norme di congruenza e schede progettuali ambiti di conservazione e riqualificazione – Aree urbanizzate – Approvazione convenzione urbanistica per cessione di terreno in capo al Comune – Preventivo assenso al SUAP alla conferenza dei servizi referente"; (iii) del verbale di conferenza di servizi referente pratica SUAP 1/2018 in data 15.5.2018 e della (iv) D.C.C. del Comune di Albisola Superiore n. 35 del 25.6.2018 portante "Istanza [SUAP n. 1/2018] - Richiesta permesso di costruire per intervento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale con riconversione immobile precedentemente destinato a rimessa autobus in Via dei Sierullo 23-37 adottato con delibera di C.C. n. 14 del 26.3.2018: controdeduzioni alle osservazioni pervenute".

In caso di annullamento in sede giurisdizionale, con sentenza passata in giudicato, degli atti gravati con il predetto ricorso ovvero di altri atti della procedura, presupposti e/o connessi e/o conseguenti e/o comunque inerenti che dovessero essere impugnati dalle medesime Società TALEA Società di Gestione Immobiliare S.p.A. e COOP Liguria S.c.c. e/o da altri soggetti terzi, precludendo l'insediamento della MSV di cui alla presente convenzione, la ..... rinuncia a qualunque domanda risarcitoria, alla connessa pretesa sostanziale, a qualunque azione, in sede civile e/o amministrativa, nei confronti della Civica Amministrazione per il ristoro dei danni derivanti dall'annullamento dei predetti atti e dalla conseguente impossibilità di realizzare l'intervento di ristrutturazione e di realizzazione ed insediamento della struttura commerciale, ferma restando l'integrale restituzione, da parte del Comune di Albisola Superiore in favore del Soggetto Attuatore di quanto versato ai sensi degli art. .... della presente convenzione.

### **APPROVAZIONE ESPRESSA DELLE CLAUSOLE CHE ABBISOGNANO DELLA DOPPIA SOTTOSCRIZIONE**

**La presente convenzione si compone di n. .... articoli e n. .... allegati**

Letto, confermato e sottoscritto.

Albisola Superiore, lì ...../...../20....

IL COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE


IL SOGGETTO ATTUATORE

.....

.....







**LOTTO B**


<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color: #FF69B4; border: 1px solid black;"></span> Area in Autobuscani	=	56,40 mq
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> Area a Verde	=	5,98 mq
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color: #FF6347; border: 1px solid black;"></span> Cortili Maneggevoli	=	8,67 mq
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color: #66B3FF; border: 1px solid black;"></span> Area in Asfalto	=	124,12 mq

-Allegato D2-  
 Planimetria Aree  
 Opere Urbanizzazione

IN'S ALBISOLA SUPERIORE  
 C.so Filippo Ferrari

Scala 1:500  
 20/09/2019






-Allegato D3-  
Planimetria Aree  
Opere Urbanizzazione

IN'S ALBISOLA SUPERIORE  
C.so Filippo Ferrari



Scala 1:500  
20/09/2019



**LOTTO D**  
 P.M. Illustrazione Pubblica = n. 9

**-Allegato D4-  
 Planimetria Aree  
 Opere Urbanizzazione**

Scala 1:500  
 20/09/2019

**IN'S ALBISOLA SUPERIORE**  
 C.so Filippo Ferrari





